

RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza della vice presidente MAURO

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) GARAVAGLIA Mariapia ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1905, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*), ricordando che sugli emendamenti 5.306 (limitatamente alla lettera e), 5.318 e 5.0.300 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.301, 5.305, 5.307, 5.308, 5.316 e 5.330. Invita al ritiro degli emendamenti 5.19 e 5.0.2. Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.314. Condivide nel merito l'emendamento 5.318 ma prende atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur non comprendendone le motivazioni considerato che su analoga norma contenuta nel testo originario d'iniziativa governativa la Commissione bilancio si era espressa in senso favorevole. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 5.4.

PERDUCA (PD). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 5.300, che chiede di votare con il sistema elettronico, in cui si propone di sostenere il principio della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università con l'istituzione e il finanziamento di un fondo premiale straordinario da ripartire su base meritocratica tra i dipartimenti, e non tra gli atenei, che abbiano i requisiti per accedervi .

Con votazione elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.300. Sono respinti anche gli emendamenti 5.302 e 5.303 (testo corretto). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), viene respinto l'emendamento 5.304.

Il Senato approva gli emendamenti 5.301, 5.305, 5.307 e 5.308.

DE LILLO (PdL). Ritira l'emendamento 5.306.

MENARDI (PdL). Ritira l'emendamento 5.19.

RUSCONI (PD). Manifesta disponibilità a votare per parti separate l'emendamento 5.309, considerato che nella seconda parte si individua una quota percentuale superiore al 3 del fondo di finanziamento ordinario da destinare a missioni scientifiche o di ricerca e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario, in analogia con la proposta di cui all'emendamento 5.318 del senatore Rutelli che il relatore si è rammaricato di non poter accogliere stante il parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio.

VALDITARA, relatore. Conferma il parere contrario sull'emendamento 5.309 anche in caso di votazione per parti separate trattandosi di proposte eccessivamente prescrittive.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 5.309, 5.311 e 5.313. Risultano altresì respinti gli emendamenti 5.310 e 5.312.

Il Senato approva l'emendamento 5.330.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Trasforma l'emendamento 5.314 nell'ordine del giorno G5.314 (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.314 non viene posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 5.315.

PRESIDENTE. Il senatore Garraffa e numerosi altri senatori hanno comunicato alla Presidenza di aver sbagliato nell'esprimere il voto sull'emendamento 5.315.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Manifesta soddisfazione per il parere favorevole sull'emendamento 5.316 in quanto consente di dare applicazione al criterio del costo standard unitario di formazione per studente anche sulla base dei contesti territoriali in sintonia con il principio federalistico.

Il Senato approva l'emendamento 5.316.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 5.317.

RUTELLI (Misto-ApI). Con riguardo all'emendamento 5.318, chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio non riscontrandosi apparentemente problemi di compatibilità finanziaria.

VALDITARA, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.318 in modo da consentire un'ulteriore riflessione alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.318.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.319 e 5.321. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 5.320 e 5.112.

CARLINO (IdV). L'emendamento 5.322 attribuisce al Governo il compito di quantificare gli effetti finanziari dei decreti attuativi della riforma che potranno essere emanati dopo l'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le risorse necessarie. È impensabile una riforma a costo zero; l'efficienza non può essere conseguita senza lo stanziamento di adeguate risorse.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.322 e 5.113.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 5.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l'emendamento 5.0.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.300 è improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*), ricordando che sugli emendamenti 6.300 (testo 2), limitatamente alle lettere g) ed h), 6.301 e 6.0.300 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.304, 6.312 e 6.500. Invita a ritirare gli emendamenti 6.305, 6.307 e 6.311. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

VITA (PD). L'emendamento 6.300 (testo 2) è volto a dare una forma più sistematica e credibile allo stato giuridico dei professori universitari, prevedendo un ruolo unico suddiviso in più livelli stipendiali, legati al raggiungimento di livelli scientifici e didattici prestabiliti. Si tratta del tentativo di attribuire alla docenza universitaria una fisionomia che superi il quadro attuale, laddove nel disegno di legge in esame lo stato giuridico dei professori è definito in modo poco convincente e non condivisibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 6.300 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 6.301 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.302, 6.303, 6.306 e 6.308.

Il Senato approva l'emendamento 6.304.

PITTONI (LNP). Ritira l'emendamento 6.305.

MENARDI (PdL). Ritira l'emendamento 6.307.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L'emendamento 6.309 stabilisce che le attività di collaborazione svolte dai docenti all'esterno dell'ateneo di appartenenza debbano avere carattere saltuario e non debbano svolgersi a detrimento delle loro attività istituzionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.309 e 6.314. Il Senato respinge gli emendamenti 6.310 e 6.313.

Il Senato approva gli emendamenti 6.312 e 6.500.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.311 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 6, nel testo emendato. (Proteste dal Gruppo PD in merito alla regolarità delle operazioni di voto. La Presidente invita i senatori Segretari a controllare).

INCOStANTE (PD). Non è ammissibile che alcuni senatori della maggioranza votino anche per conto dei loro colleghi assenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invita i senatori a non votare per conto di senatori assenti e chiede ai senatori Segretari di vigilare sulla regolarità delle votazioni.

L'emendamento 6.0.300 è stato trasformato nell'ordine del giorno G6.0.300 (v. *Allegato A*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G6.0.300.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 (*Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori*), ricordando che sull'emendamento 7.301 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.500. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.304, a condizione che vengano apportate delle modifiche al testo (v. *Resoconto stenografico*). Invita a ritirare l'emendamento 7.303 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 7.304 (v. *Resoconto stenografico*). Tale proposta è volta a favorire la mobilità interregionale dei docenti, nel caso in cui vi siano stati accorpamenti tra diverse università.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal senatore Rutelli, ma chiede che l'emendamento venga accantonato affinché la Commissione bilancio possa esprimere il proprio parere.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.304 (testo 2).

Respinto l'emendamento 7.300, il Senato approva l'emendamento 7.500.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.301 è improcedibile.

PROCACCI (PD). Chiede di conoscere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 7.302, trattandosi di una semplice proposta di buon senso volta a favorire la mobilità universitaria.

VALDITARA, *relatore*. Non ha senso aggiungere una condizione ulteriore rispetto a quanto previsto nel provvedimento in materia di mobilità universitaria.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSCONI (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.302.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.303 è stato ritirato. Accantona l'articolo 7.

MALAN, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 17 del disegno di legge in esame. (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari*), ricordando che sugli emendamenti 8.302, 8.303 e 8.304 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 8.301 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 8.300.

BEVILACQUA (PdL). Ritira l'emendamento 8.301.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Chiede al senatore Azzollini di chiarire i motivi per cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 8.303, dal momento che esso è dotato di copertura finanziaria. Chiede inoltre al relatore e al rappresentante del Governo di valutare positivamente tale importante proposta emendativa, volta a ripristinare gli scatti stipendiali per i professori e i ricercatori universitari, così come è già avvenuto per altre categorie di dipendenti pubblici. I tagli che colpiscono i docenti universitari appaiono infatti insostenibili e non è ammissibile che una riforma così impegnativa non vi ponga rimedio.

SBARBATI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Rileva che, così come sono stati dichiarati improcedibili gli emendamenti 8.302, 8.303 e 8.304, la Commissione bilancio avrebbe dovuto esprimere parere contrario anche sull'intero provvedimento, che non è al momento provvisto di copertura finanziaria. Una riforma seria dell'università, incentrata sul merito, non può mortificare gli operatori del settore; è doveroso pertanto ripristinare gli scatti stipendiali dei docenti universitari, così come è già avvenuto per altre categorie. (*Applausi del senatore D'Alia*).

VALDITARA, *relatore*. Prende atto del parere contrario della Commissione bilancio, pur condividendo nel merito gli emendamenti 8.302, 8.303 e 8.304: è stato sbagliato il taglio degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari, che inciderà pesantemente soprattutto sui più giovani. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di valutare un accantonamento degli emendamenti in questione, con l'auspicio che sia possibile fare uno sforzo per reperire le risorse necessarie. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Sin dall'inizio della legislatura il Governo e la maggioranza hanno affrontato il tema dell'università con coerenza e sulla base di due convinzioni: che non sia possibile affrontare i problemi discutendo solo di risorse e che nel settore vi siano degli sprechi insopportabili cui è necessario porre rimedio. È evidente che al momento c'è un problema di finanziamento dell'università, che investe anche gli stipendi; tuttavia non sarebbe serio che un voto dell'Aula del Senato smentisse la manovra economica che è stata appena approvata dalla Camera dei deputati con un voto di fiducia. È invece serio e corretto, in questo momento, chiedere alla maggioranza e al Governo un impegno politico per reperire le risorse necessarie, impegno al quale il Governo saprà senz'altro tener fede. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VALDITARA, *relatore*. Il disegno di legge in esame non è lo strumento idoneo a risolvere il problema sollevato, rispetto al quale annuncia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a reperire nella prossima manovra finanziaria le risorse necessarie a ripristinare gli scatti stipendiali meritocratici per professori e ricercatori.

PROCACCI (*PD*). A fronte delle reiterate richieste delle opposizioni il Governo, ancora ieri nella persona del ministro Gelmini, non ha mai fornito alcuna garanzia di reperimento di risorse a sostegno delle esigenze di docenti, ricercatori e del settore universitario nel suo complesso, come invece stanno facendo, con importanti investimenti malgrado la crisi in atto, i Paesi europei più avanzati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RUTELLI (*Misto-ApI*). La pesante ed umiliante decurtazione agli stipendi dei ricercatori è parte integrante della riforma in esame. Se il Governo non assumerà precisi impegni finanziari dinanzi al Parlamento per escludere i tagli agli stipendi e garantire adeguati stanziamenti per il Fondo di finanziamento ordinario, non resterà che insistere per la votazione degli emendamenti in questione onde superare il parere contrario della Commissione bilancio.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Il Governo sta già affrontando il tema del trattamento stipendiale dei ricercatori e si impegna a presentare una proposta entro domani. Chiede pertanto l'accantonamento dei relativi emendamenti. (*Applausi del senatore Serra*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.302, 8.303 e 8.304 nonché la votazione dell'articolo 8 sono dunque accantonati. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Fondo per la premialità*), ricordando che sull'emendamento 9.302 (testo 2) la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 9.300, esprime parere contrario sul 9.301 e sul 9.0.300 e propone infine una riformulazione dell'emendamento 9.302 (testo 2) (*v. Resoconto stenografico*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme al relatore.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede alla Presidenza di far distribuire il testo proposto dal relatore, sul quale peraltro dovrebbe esprimersi la Commissione bilancio.

MENARDI (*PdL*). Ritira l'emendamento 9.300.

PERDUCA (*PD*). L'emendamento 9.301, di cui chiede la votazione nominale elettronica, introduce una sorta di premio di produzione sulla base di una valutazione dei risultati e delle prestazioni onde incentivare e responsabilizzare docenti e ricercatori.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 9.301.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.302 (testo 2) e l'articolo 9 sono accantonati.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Anche in considerazione delle diffuse preoccupazioni tra le famiglie di giovani che vorrebbero accedere a facoltà a numero chiuso, in primo luogo quelle di medicina,

l'emendamento 9.0.300 propone l'introduzione di una graduatoria unica nazionale dei candidati che abbiano superato i test da cui ogni università potrà scegliere gli studenti fino al completamento dei posti a concorso. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Asciutti).*

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Ad integrazione dell'intervento della senatrice Garavaglia, precisa che i test andrebbero effettuati tutti nella stessa giornata, tanto per l'accesso ad università pubbliche che ad università private. Preannuncia voto favorevole all'emendamento.

VALDITARA, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.300 per studiarne un'eventuale riformulazione che eviti i rischi di malfunzionamento che il meccanismo di valutazione previsto sembra manifestare.

DE LILLO *(PdL)*. Ricorda che sullo stesso tema è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno G100. Le motivazioni della senatrice Garavaglia sono corrette, ma la soluzione proposta appare problematica, soprattutto perché i test non sono uno strumento valido di selezione all'accesso ai corsi a numero chiuso. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.0.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 10 (Competenza disciplinare).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 *(Interventi perequativi per le università statali)*, ricordando che sull'emendamento 11.301 (testo 2) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi 11.0.300 (testo 2) e 11.0.301 (testo 2) e contrario sugli emendamenti all'articolo.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 11.300.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.301 (testo 2) è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 11.

Il Senato approva gli emendamenti 11.0.300 (testo 2) e 11.0.301 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 *(Disciplina di riconoscimento dei crediti)*.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.301 e contrario sull'emendamento 12.300. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 12.302.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.300.

Il Senato approva l'emendamento 12.301.

DE LILLO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 12.302.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 12 nel testo emendato.

VIESPOLI *(PdL)*. Chiede risulti agli atti la sua intenzione di voto favorevole all'articolo 12.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.300 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 13 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari).

FILIPPI Marco *(PD)*. Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario all'articolo 13.

PRESIDENTE. Stante il parere della Commissione bilancio, gli emendamenti aggiuntivi 13.0.300 (testo 2) e 13.0.301 sono improcedibili.

LIVI BACCI *(PD)*. Prende atto del parere della Commissione bilancio, sottolineando come l'emendamento 13.0.300 (testo 2) proponesse l'istituzione del ruolo unico dei professori universitari, con l'attribuzione di eguali diritti e doveri a tutti i docenti di ruolo, la soluzione più corretta ai problemi creati dalla stratificazione di funzioni che caratterizza attualmente la docenza universitaria. Il testo contiene anche misure a favore dei ricercatori: a tale proposito rileva che solo oggi, con colpevole ritardo, il Ministro spera di giungere ad un'intesa con il ministro Tremonti per il reperimento di risorse da destinare alla parziale soluzione del problema. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del vice presidente CHITI

RUSCONI *(PD)*. Chiede al Presidente della Commissione bilancio di spiegare le ragioni dell'improcedibilità dell'emendamento 13.0.300 (testo 2), dal momento che esso non dispone ulteriori assunzioni e dunque non comporta alcun aggravio di spesa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.0.300 (testo 2), con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 13.0.301.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1905, 591, 874, 970, 1387e 1579**

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 (*Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*), ricordando che sugli emendamenti 14.305, 14.312, 14.313, 14.320, 14.323, 14.332 (limitatamente al comma 18), 14.308 (limitatamente al capoverso 9-bis) e 14.0.300 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SERAFINI Anna Maria (PD). L'emendamento 14.0.300, su cui c'è stata un'ampia convergenza in Commissione, impegna il Governo ad introdurre una disciplina organica e aggiornata della professione di assistente sociale, che ne regoli l'accesso e l'esercizio, introducendo degli appositi corsi di studio universitari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

POSSA (PdL). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 14.500, 14.321 e 14.400. Invita al ritiro degli emendamenti 14.302, 14.306, 14.317, 14.318, 14.327, 14.331 e 14.335. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G14.300 ed invita a trasformare l'emendamento 14.0.300 in un ordine del giorno. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1905, 591, 874, 970, 1387e 1579**

VICECONTE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo sugli emendamenti e gli ordini del giorno all'articolo 14 è conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 14.300. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 14.301.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l'emendamento 14.302.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 14.303.

PROCACCI (PD). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere negativo sull'emendamento 14.304, perché ritiene che il numero massimo di abilitazioni conseguibili debba essere parametrato al reale fabbisogno di docenti previsto dalla programmazione triennale delle università.

VALDITARA, *relatore*. Conferma il parere negativo sull'emendamento, dal momento che il sistema di abilitazione basato su una lista aperta, condiviso anche dal disegno di legge a prima firma della senatrice Garavaglia, è uno dei punti cardine della riforma.

Il Senato respinge l'emendamento 14.304.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.305 è improcedibile.

RUSCONI (PD). Chiede le ragioni della contrarietà della Commissione bilancio all'emendamento 14.305.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento è anche precluso dalla reiezione dell'emendamento precedente.

AZZOLLINI (PdL). Sebbene la prassi parlamentare non preveda che il Presidente della Commissione bilancio debba spiegare le ragioni del parere su ciascun emendamento, ribadisce che la Commissione valuta tecnicamente l'esistenza *ex ante* di una copertura finanziaria per ogni proposta emendativa. Per quanto riguarda inoltre l'emendamento 8.303, nonostante l'importanza della norma, su cui c'è un impegno politico da parte del Ministro, la Commissione ritiene sia necessaria una più puntuale quantificazioni degli oneri.

PRESIDENTE. Conferma che il Presidente della Commissione bilancio non può essere chiamato ad interloquire su ogni emendamento dichiarato improcedibile.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). La Commissione bilancio non è un organismo tecnico come la Ragioneria generale dello Stato, ma un organo politico chiamato a trovare le coperture finanziarie quando se ne riscontra l'opportunità, come accaduto con la recente normativa in materia di quote latte. Auspica inoltre che la Commissione bilancio abbia correttamente individuato la copertura finanziaria anche dell'emendamento del relatore che reintroduce i rimborsi per i membri della commissione nazionale per l'abilitazione dei docenti. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV*).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Chiede come mai la Commissione bilancio non abbia sanzionato l'improcedibilità dell'intero disegno di legge, dal momento che per la stessa ammissione del Ministro esso difetta di una copertura finanziaria certa.

DE FEO (PdL). Ritira l'emendamento 14.306.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 14.307, 14.310 e 14.311. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 14.308. Il Senato respinge l'emendamento 14.309.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.312, 14.313, 14.320, 14.323 e 14.332 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 14.500.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.315 e 14.318 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 14.314 e 14.316.

SPADONI URBANI (PdL). Ritira l'emendamento 14.317.

Il Senato respinge l'emendamento 14.319.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Chiede quale sia la copertura dell'emendamento 14.321, che reintroduce i rimborsi per i membri della commissione nazionale per l'abilitazione dei docenti.

VALDITARA, *relatore*. I costi sono a carico delle università e quindi si tratta di risorse già esistenti.

FRANCO Vittoria (PD). Auspica l'approvazione dell'emendamento, che deriva da una proposta del Partito Democratico.

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha vagliato in modo serio e rigoroso la corretta copertura finanziaria di tutti gli emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 14.321, con conseguente preclusione dell'emendamento 14.322.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.324 è stato ritirato.

Il Senato respinge l'emendamento 14.325.

PROCACCI (PD). L'emendamento 14.326 mira a dare rappresentanza nelle commissioni per l'abilitazione anche ai settori scientifico-disciplinari ai quali afferiscano meno di trenta professori.

VALDITARA, *relatore*. Conferma l'opportunità di mantenere il limite di trenta professori per favorire i processi di accorpamento.

Il Senato respinge l'emendamento 14.326.

MUSSO (PdL). Ritira gli emendamenti 14.327 e 14.331.

Respinto l'emendamento 14.328, il Senato approva l'emendamento 14.400, con conseguente preclusione degli emendamenti 14.329 e 14.330.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 14.333 e 14.334.

DE LILLO (PdL). Ritira l'emendamento 14.335.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.300 non viene posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 14, nel testo emendato.

SERAFINI Anna Maria (PD). Trasforma l'emendamento 14.0.300 nell'ordine del giorno G14.0.300, di analogo contenuto (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.0.300 non viene posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 14.0.301.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 15.300 (testo 2)/7, 15.308, 15.316, 15.318, 15.320 e 15.0.300 (testo 2) e parere condizionato sugli emendamenti 15.300 (testo 2) e 15.301.

VALDITARA, *relatore*. L'emendamento interamente sostitutivo 15.300, nel testo 3 (v. *Allegato A*) che raccoglie la condizione posta dalla Commissione bilancio, semplifica i meccanismi di chiamata dei professori universitari e comporta uno snellimento ulteriore del testo.

MARINO Ignazio (PD). Chiede di accantonare l'emendamento 15.0.300 (testo 2), per consentirne una riformulazione.

VALDITARA, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 15.300 (testo 3)/100, 15.300 (testo 3)/150 e 15.300 (testo 3)/101. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'emendamento 15.300 (testo 3) del relatore, sul quale il parere è ovviamente favorevole.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1905, 591, 874, 970, 1387e 1579**

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 15.300 (testo 3)/1. E' quindi respinto l'emendamento 15.300 (testo 3)/2.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 15.300 (testo 3)/3 in base al quale ai procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia possono partecipare anche i ricercatori, trattandosi di figure professionali equiparate.

Il Senato respinge l'emendamento 15.300 (testo 3)/3.

LIVI BACCI (PD). L'emendamento 15.300 (testo 3)/4 propone che l'approvazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento avvenga con delibera del senato accademico e non del consiglio di amministrazione, trattandosi quest'ultimo di organo a carattere prevalentemente gestionale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 15.300 (testo 3)/4 e 15.300 (testo 3)/6. E' inoltre respinto l'emendamento 15.300 (testo 3)/5.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.300 (testo 3)/7 è improcedibile.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 15.300 (testo 3)/8 che offre prospettive professionali ai ricercatori, le cui carriere sono bloccate da anni a causa, tra l'altro, della mancata indizione di concorsi. In sede di prima applicazione della legge, si propone infatti di integrare la quota di posti complessivi con ulteriori posti di professore di seconda fascia da riservare, nella misura del settanta per cento, a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in possesso dell'abilitazione nazionale.

VALDITARA, *relatore*. La questione dei ricercatori a tempo indeterminato è affrontata con l'emendamento 22.310.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinta la prima parte dell'emendamento 15.300 (testo 3)/8, con la conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 15.300 (testo 3)/9.

BEVILACQUA (PdL). Ritira l'emendamento 15.300 (testo 3)/100.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l'emendamento 15.300 (testo 3)/150.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.300 (testo 3)/101 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 15.300 (testo 3), sostitutivo dell'articolo 15, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 (*Assegni di ricerca*), ricordando che sugli emendamenti 16.305 e 16.306 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.307. Invita al ritiro degli emendamenti 16.303 e 16.310. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VICECONTE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSCONI (PD), il Senato respinge l'emendamento 16.300 (identico all'emendamento 16.301). Sono quindi respinti gli emendamenti 16.302 e 16.304.

BEVILACQUA (PdL). Ritira l'emendamento 16.303.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.305 e 16.306 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 16.307.

ADAMO (PD). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 16.308 con cui si propone che l'importo dell'assegno di ricerca sia compreso in una fascia tra il 75 e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VALDITARA, *relatore*. L'emendamento propone criteri troppo rigidi di determinazione dell'assegno e pertanto ribadisce il parere contrario

Il Senato respinge l'emendamento 16.308.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L'emendamento 16.309 propone che l'importo degli assegni sia determinato mediante un protocollo quadriennale, ove regolamentare anche le modalità del rapporto di lavoro, stipulato tra ARAN e le organizzazioni sindacali.

Con votazione normale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 16.309.

ASCIUTTI (PdL). Ritira l'emendamento 16.310.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Dichiara il voto favorevole all'articolo 16, alla luce in particolare dell'approvazione dell'emendamento 16.307 che estende agli assegnisti le tutele in materia di maternità e malattia.

Con votazione normale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 16, nel testo emendato.

RUSCONI (PD). Segnala di aver erroneamente votato a favore.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 (*Contratti per attività di insegnamento*), ricordando che sugli emendamenti 17.0.300 e 17.0.301 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 17.300, 17.302, 17.303, 17.305 e 17.306. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.301, se riformulato dai presentatori (*v. Resoconto stenografico*). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BEVILACQUA (PdL). Ritira gli emendamenti 17.300, 17.302 e 17.303.

CERUTI (PD). Accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 17.301 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

AZZOLLINI (PdL). Chiede di accantonare l'emendamento 17.301 (testo 2) in modo che la Commissione bilancio possa procedere ad una valutazione.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 17.301 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSCONI (PD), è respinto l'emendamento 17.304.

DE LILLO (PdL). Ritira gli emendamenti 17.305 e 17.306.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 17. Stante il parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 17.0.300 e 17.0.301 sono improcedibili.

BALDASSARRI (PdL). Gli emendamenti 17.0.300 e 17.0301, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intervengono nella materia dell'esonero dalle tasse universitarie proponendo due diverse coperture, entrambe utilizzate in numerose occasioni. In particolare, sottolinea come l'onere di 100.000 euro annui a decorrere dal 2010 che si intende coprire con il taglio di acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione centrale nell'emendamento 17.0.300 rappresenta l'importo equivalente ad un minuto di spesa della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 7.304 (testo 2) precedentemente accantonato.

AZZOLLINI (PdL). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 7.304 (testo 2) purché sia integrato con la clausola di invarianza.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Accetta l'integrazione (*v. testo 3 nell'Allegato A*).

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere favorevole. *Il Senato approva l'emendamento 7.304 (testo 3) e, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), l'articolo 7, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Accantonato

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex-post* delle politiche di reclutamento degli atenei;

d) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti

servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 9, primo periodo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo:

attribuzione di una quota non superiore al 3 per cento del FFO correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di *post*-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù e, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.4

FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Consequentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.300

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e conseguente introduzione di meccanismi premiali» alla fine della lettera con le seguenti: «attraverso l'istituzione e il finanziamento di un fondo premiale straordinario con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartire su base meritocratica, secondo quanto previsto al comma 2, tra i dipartimenti per ciascun settore scientifico-disciplinare e sulla base di criteri strategici individuati dal governo per la ripartizione del fondo complessivo tra i settori; individuazione di una quota del fondo di finanziamento ordinario da ripartire con gli stessi criteri; il Miur rende noti gli indicatori utilizzati, le graduatorie e ne dà adeguata pubblicità sul sito del ministero».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62».

5.301

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Approvato

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche» inserire le seguenti: «sulla base di criteri definiti ex-ante».

5.302

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università».

5.303 (testo corretto)

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «concessione del finanziamento statale;», inserire le seguenti: «valorizzazione delle Scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis;».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di Scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.

8-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) possibilità per gli Atenei di istituire Scuole di Altissima formazione universitaria;
- b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del Senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo Corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;
- c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle Scuole di Altissima formazione universitaria;
- d) previsione di accesso al Fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle Scuole di altissima formazione universitaria;
- e) articolazione dei Corsi in classi di eccellenza formata da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;
- f) previsione di un responsabile per ciascun Corso, individuato dal Senato accademico tra i Professori di prima fascia afferenti alla Facoltà presso cui è istituita la Scuola;
- g) disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le Scuole di altissima formazione universitaria».

5.304

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da parte dell'ANVUR»;
- 2) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)».

5.305

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Approvato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri definiti ex-ante».

5.306

DE LILLO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) revisione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito ed istituzione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'abolizione del regime a tempo definito per coloro che entrano nei ruoli della docenza universitaria a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato;

b) riconoscimento della facoltà per i soggetti di cui alla lettera *a)* di svolgere attività libero-professionale intramuraria alle condizioni di cui al presente articolo;

c) destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria al bilancio dell'università di appartenenza;

d) destinazione di una quota non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ad un apposito fondo, di cui è titolare il docente o il ricercatore che ha prestato l'attività professionale, destinato a finanziare attività didattiche, di ricerca e professionali o altre attività a queste strumentali;

e) sottrazione del fondo di cui alla lettera *d)* alle regole di contabilità pubblica ed al controllo preventivo della Corte dei conti;

f) determinazione dell'obbligo per i professori universitari che svolgano attività professionale intramuraria di rendicontazione annuale al dipartimento di afferenza del complesso delle attività libero-professionali svolte, dei corrispettivi ricevuti e dell'utilizzo del fondo di cui alla lettera *d)*;

g) riconoscimento, a favore dei professori e dei ricercatori nominati in ruolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato, della facoltà di optare per il regime di impegno a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria».

5.307

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Approvato

Al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti» inserire le seguenti: «ex-ante».

5.308

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Approvato

Al comma 3, lettera *b)* dopo le parole: «introduzione di un sistema di valutazione periodica,» inserire le seguenti: «basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,».

5.19

MENARDI

Ritirato

Al comma 3, lettera *b)*, aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.309

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei;».

Consequentemente, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50% a regime, del FFO in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:

la valutazione della ricerca universitaria;

la valutazione della didattica universitaria, la quale dovrà comprendere anche i seguenti indicatori:

a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;

b) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;

c) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie comparabili a livello internazionale;

d) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;

e) grado di apertura internazionale dei singoli atenei.

Una quota compresa tra il 6% e il 12% del FFO, è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale, e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei».

Consequentemente, sopprimere il comma 5.

5.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.311

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).

5.312

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) esclusione dall'accesso al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) degli Atenei con un numero di iscritti complessivamente inferiore a cinquemila».

5.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)», inserire le seguenti: «e il Consiglio universitario Nazionale», ed aggiungere in fine, le seguenti parole: «tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.330

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 4, alla lettera a), dopo le parole: «in conformità alla normativa vigente» aggiungere le seguenti: «e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.314

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Ritirato e trasformato nell'odg G5.314

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «anche tenendo conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta;».

G5.314 (già em. 5.314)

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo a valutare la possibilità che, in sede di attuazione della delega richiamata all'articolo 5, comma 3, il piano triennale di cui alla lettera d) tenga conto delle specificità delle Università sedi di Facoltà di medicina e chirurgia caratterizzate da Aziende ospedaliere universitarie sorte da ex policlinici a gestione diretta.

(*) Accolto dal Governo

5.315

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

5.316

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Approvato

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Università».

5.317

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.318

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Accantonato

Al comma 5 sopprimere le parole: «non superiore al 3 per cento».

5.319

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post dottorato nella medesima università».

5.320

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «definire i LEP» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.321

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

5.112

CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.322

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.113

LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari)

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999/ n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.300

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Improcedibile

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di servizi di Ateneo)

1. Al fine di incentivare il tempo pieno e di favorire l'accesso delle Università a finanziamenti diversi da quelli statali, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la possibilità di istituire Società di servizi di Ateneo».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per le università di costituire, mediante norme statutarie, società di servizi a partecipazione maggioritaria dell'ateneo;

b) previsione che le Società di servizi di Ateneo siano composte esclusivamente da Professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno;

c) previsione che il 50% del corrispettivo per le prestazioni svolte dalle Società di servizi sia trattenuto al bilancio di Ateneo;

d) incompatibilità dell'attività professionale svolta dai Professori a tempo pieno al di fuori delle Società di servizi di Ateneo;

e) mantenimento del regime speciale per le professioni mediche».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 7 sostituire le parole: «incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente

della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma II del presente articolo» *con le seguenti*: «compatibile con il regime di tempo pieno nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 5-*bis*.».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art 6.

Approvato nel testo emendato

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11 del presente articolo.

8. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di

interesse con l'università di appartenenza e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei loro obblighi istituzionali.

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, restano fermi lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

EMENDAMENTI

6.300 (testo 2)

VITA, ASTORE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Stato giuridico professori e ricercatori)

1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo finalizzato ad organizzare la docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli abbiano gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università;

b) prevedere che i carichi di lavoro dei vari livelli debbano essere proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni;

c) prevedere che le progressioni di carriera interne al ruolo unico debbano essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e didattici rigorosamente prestabiliti;

d) prevedere che l'ingresso nel ruolo unico della docenza debba essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una

valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. A questi fini sono previste norme che definiscano le modalità di premialità e di penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico;

e) prevedere le modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico;

f) stabilire le norme transitorie di passaggio dai ruoli in esaurimento al ruolo unico, nonché le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per stabilire il numero complessivo dei docenti universitari con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

g) prevedere la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi per i professori e dei ricercatori e la rivalutazione del trattamento iniziale;

h) prevedere che il numero minimo della docenza non debba essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008.

2. All'entrata a regime del ruolo unico di cui al presente articolo, i ruoli della docenza prevalenti la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti».

6.301

GIAMBRONE, PARDI

Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I professori universitari, dopo il conseguimento dell'abilitazione nazionale ed il reclutamento iniziale ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, sono inquadrati in un ruolo unico articolato in più classi stipendiali, la cui progressione economica è basata su valutazioni comparative periodiche nazionali, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, e locali, definite con regolamento di ateneo ed ai sensi del successivo comma 12, in base all'effettivo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, gestionali e di servizio agli studenti. All'entrata in vigore della presente legge i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I professori di I, II fascia ed i ricercatori confermati, in servizio alla data della promulgazione della presente legge, che a domanda abbiano optato per il nuovo regime, sono inquadrati nel ruolo unico, e la progressione di carriera avverrà con le stesse modalità previste nel primo comma. I professori di I, II fascia ed i ricercatori confermati che non optano per il nuovo stato giuridico mantengono le rappresentanze e i diritti acquisiti. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, organo di rappresentanza del Sistema Universitario Nazionale, definisce le norme sul nuovo ruolo unico, le regole transitorie di passaggio dal precedente stato giuridico al nuovo, i criteri per le modalità di progressione della carriera, la numerosità complessiva della docenza universitaria rispetto agli *standard* ed agli accordi internazionali assunti dall'Italia, gli impegni e le responsabilità ai fini didattici di ricerca e gestionali in relazione alle classi stipendiali.».

Consequentemente:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei ricercatori»;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e i ricercatori»;

d) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e ricercatore»;

e) al medesimo comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 11», aggiungere le seguenti: «e 11-bis»;

f) al medesimo comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli Atenei sono tenuti, anche attraverso la collaborazione degli altri organi dello Stato, alla verifica delle incompatibilità previste dal comma 7 e nel caso di inadempienza possono procedere alla contestazione del mancato rispetto sino alle procedure di licenziamento.»;

g) ai commi 8, 9, 10 e 12 sopprimere, ove ricorra, le seguenti parole: «e i ricercatori»;

h) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia, possono, per i professori a tempo pieno ovvero di tempo definito in possesso di determinati requisiti oggettivi, stabilire, con regolamento, la definizione, le procedure, le modalità di espletamento ed il trattamento economico

per lo svolgimento di attività intramoenia ed extramoenia secondo criteri che saranno fissati entro 6 mesi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca».

6.302

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «350 ore» con le seguenti: «500 ore» e le parole: «250 ore» con le seguenti: «300 ore».

6.303

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «350 ore» con le seguenti: «500 ore» e le parole: «250 ore» con le seguenti: «300 ore».

6.304

ASCIUTTI

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «250 ore» con le seguenti: «200 ore».

6.305

PITTONI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'impegno orario annuo in attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché in attività di verifica dell'apprendimento di cui ai commi 2 e 3 è assolto personalmente da ciascun professore e ricercatore. L'esercizio di una parte delle attività didattiche e di servizio agli studenti, per un monte ore non superiore al 10 per cento del corrispondente impegno orario, può essere delegato dal professore o ricercatore titolare ad uno o più cultori della materia, conformemente ai criteri e alle modalità definiti dal regolamento di ateneo».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole da: «i professori e i ricercatori» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il collegio di disciplina di cui all'articolo 10 avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o ricercatore inadempiente. La valutazione negativa comporta, in ogni caso, l'esclusione dei professori e ricercatori dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca».

6.306

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.307

MENARDI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «alla tipologia di insegnamento, nonché» inserire le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3».

6.308

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «fatta salva la possibilità» sino alla fine del periodo.

6.309

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali» con le seguenti: «purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza».

6.310

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «e passivo».

6.311

CALABRÒ

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. I professori a tempo pieno possono svolgere attività per conto terzi».

6.312

PITTONI

Approvato

Al comma 11, sostituire le parole: «medico universitario» con le seguenti: «universitario sanitario medico e non medico».

6.313

RUSCONI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia, possono stabilire con regolamento per i professori a tempo pieno ovvero a tempo definito modalità e procedure per l'espletamento di attività intramoenia ed extramoenia, compresi meccanismi di contribuzione economica all'Ateneo, secondo criteri fissati entro 6 mesi con regolamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche».

6.314

BASTICO, ADAMO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

Al comma 12 premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità delle singole Università,».

6.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 12, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 78 del 2010».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6 E
ORDINE DEL GIORNO

6.0.300

STIFFONI, PITTONI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.300

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore di musicisti insegnanti di canto o strumento musicale)

1. All'articolo 57, comma 1, lettera *m*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "filodrammatiche che perseguono attività dilettantistiche", aggiungere le seguenti: "ai musicisti insegnanti di canto o strumento musicale operanti nel settore privato sia in qualità di collaboratori a progetto che con partita iva"».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6-bis, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

G6.0.300 (già em. 6.0.300)

STIFFONI, PITTONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare l'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986, nel senso di far sì che i premi e i compensi erogati ai musicisti insegnanti di canto o strumento musicale operanti nel settore privato, sia in qualità di collaboratori a progetto che con partita IVA, siano assimilati ai redditi diversi, nei termini di cui al medesimo articolo 67.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e

organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

EMENDAMENTI

7.300

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi».

7.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione».

7.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.302

PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».

7.303

CALABRÒ

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: « dei progetti,» inserire le seguenti: «dei beni acquistati, dei contratti già in vigore».

7.304

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

V. testo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di favorire la mobilità interregionale dei professori e ricercatori universitari, agli atenei che chiamino i professori o i ricercatori universitari che abbiano prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica, sono riconosciuti incentivi finanziari a carico del FFO».

7.304 (testo 2)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

V. testo 3

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi sopresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.».

7.304 (testo 3)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi sopresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Accantonato

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei

relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

EMENDAMENTI

8.300

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.301

BEVILACQUA

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

8.302

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere le parole da: «secondo le seguenti norme regolatrici» *fino a*: «entrata in vigore della presente legge».

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 verranno recuperati a decorrere dall'anno 2014 a beneficio di quei professori e ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

8.303

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

8.304

BEVILACQUA

Accantonato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 sono recuperati. Ne beneficeranno esclusivamente i professori e i ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Accantonato

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

EMENDAMENTI

9.300

MENARDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 6, comma 12».

9.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «cui affluiscono» inserire le seguenti: «le quote stabilite dai dipartimenti del fondo premiale straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e» e sopprimere il secondo periodo.

9.302 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, ASCIUTTI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo può essere integrato dai singoli Atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti istituzionali.

1-*ter*. In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.300

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Accantonato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, organizza i test di accesso all'università perché siano svolti nello stesso giorno per tutte le università pubbliche e private e stila una unica graduatoria nazionale in base ai risultati ottenuti da ciascun studente.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Educational Testing Service (ETS) la compilazione dei test e la loro valutazione al fine di definire la graduatoria nazionale.

3. Ogni università sceglie dalla graduatoria nazionale gli studenti fino al completamento dei posti a concorso.

4. Ogni studente sceglie a quale università iscriversi all'interno dei posti disponibili».

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del FFO e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere

ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

11.300

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie dovrà tenere conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta».

11.301 (testo 2)

FASANO

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentano, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi ed FFO pari o inferiore al 75%, possono avviare, per il biennio 2010-2012, procedure concorsuali ed assumere personale a tempo indeterminato in deroga al limite del 50% previsto dall'articolo 66, comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ferme restando le quote ivi previste per l'assunzione delle diverse tipologie di personale. Le predette quote non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 e dall'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.300 (testo 2)

PITTONI

Approvato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 relativi alle Università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge n. 1 del 2009.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra il 2% e il 4% dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle Università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse».

11.0.301 (testo 2)

PITTONI, BEVILACQUA

Approvato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. Al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Ai fini di cui alla lettera c), sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis* Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse"».

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».

2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, sentiti i Ministri competenti.

EMENDAMENTI

12.300

CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

12.301

ASCIUTTI

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le Università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3».

12.302

DE LILLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli esami definiti "fondamentali" avranno una valenza nazionale, ovvero il riconoscimento dei crediti di tali esami sarà automatico nel caso di trasferimento ad altra Università nell'ambito dello stesso corso di laurea indipendentemente dalle singole specializzazioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.300

PITTONI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per il sostegno della ricerca scientifica attraverso programmi integrati di partnership territoriale con altri soggetti pubblici o privati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sostegno alla ricerca scientifica, di base o applicata, al fine di promuovere l'integrazione tra le università e le imprese o fondazioni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello territoriale, anche nella prospettiva della partecipazione a programmi di ricerca in ambito nazionale ed europeo.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'adozione di disposizioni, anche a carattere finanziario, finalizzate ad incentivare la cooperazione strutturale delle università con i soggetti pubblici o privati operanti a livello territoriale per la realizzazione di programmi di ricerca di interesse comune che prevedano una partecipazione attiva delle Università e dei soggetti *partner* alla promozione del territorio di riferimento, al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali, al radicamento delle università nel contesto economico, sociale e culturale dell'area geografica di appartenenza;

b) l'estensione degli strumenti di intervento di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 anche alle imprese e fondazioni, nonché agli altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti in partnership con le Università per il sostegno ai/a ricerca scientifica, di base ed applicata, non industriale;

c) la possibilità di istituire in forma temporanea, nell'ambito della cooperazione di cui alla lettera a), per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei soggetti pubblici o privati coinvolti, posti di professore ordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 14, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale;

d) il finanziamento degli interventi di sostegno alla partnership tra le università ed i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 per la ricerca applicata e a valere sul Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) la specificazione delle modalità di rendicontazione, da parte dei soggetti aderenti alle partnership territoriali con le Università, delle agevolazioni riconosciute ai sensi della lettera b) e la definizione delle procedure di vigilanza e controllo sulle partnership avviate ai sensi del presente articolo».

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 14. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 15, 16, 17 e 18 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.300 (testo 2)

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI, ASTORE

Le parole da: «Dopo l'articolo» **a:** «**ruolo unico dei professori universitari,**» **respinte;**
seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria al comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.

2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.

3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto fissa altresì trattamento economico spettante per le singole classi.

6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.

8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando che la consistenza complessiva dei posti di ruolo in organico al sistema universitario non può essere inferiore a quella registrata al 31.12.2008, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.

10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento. Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. Nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli art. 14 e 15 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'art. 18 prevedono l'accesso al terzo livello del ruolo. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento e inquadramento dalla fase transitoria di cui al presente comma con quella a regime di cui al comma 1, prevedendo il passaggio a tale regime di tutti i docenti inquadrati nel ruolo unico».

13.0.301

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato in tre livelli.

2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello».

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera m), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;

b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione

delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ed in possesso di un *curriculum*, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;

m) apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN, e misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;

n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 17, comma 2;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 15.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.300

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia», aggiungere le seguenti: «e di ricercatore».

14.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e per i professori di seconda fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

14.302

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), della presente legge».

14.303

LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di Professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

14.304

PROCACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I regolamenti di cui al presente comma devono prevedere, per ogni settore scientifico disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della presente legge».

14.305

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso dalla reiezione dell'em. 14.303

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari

livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

14.306

DE FEO

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, dell'attività didattica svolta».

14.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio Universitario Nazionale».

14.308

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) la compilazione biennale di una graduatoria di candidati giudicati idonei, con relativo punteggio di idoneità;».

Consequentemente, sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. - Le Università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta del primo degli idonei della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *a-bis*)».

Consequentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

«2. Le Università individuano i ricercatori di cui al comma 1, mediante chiamata diretta del primo nella graduatoria degli idonei di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *a-bis*).»;

b) sopprimere i commi 5 e 6;

c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I ricercatori che entro un anno dalla scadenza del contratto di cui al comma 1 non abbiano conseguito l'abilitazione nazionale in una delle categorie previste dall'articolo 14, acquisiscono di diritto l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori in materie affini a quelle oggetto del contratto».

14.309

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) che nei concorsi di prima e seconda fascia, il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore concorsuale e per ciascuna fascia sia determinato annualmente dal Ministero, sentita l'ANVUR, in una percentuale non inferiore al 15 per cento dei professori già appartenenti al medesimo ruolo e settore, tenendo conto delle dimensioni di ciascun settore e di criteri informati alle esigenze di qualità didattica e scientifica complessiva del sistema;».

14.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «verifica quinquennale» con le seguenti: «verifica biennale».

14.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

14.312

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Improcedibile

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

14.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

14.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica», inserire le seguenti: «ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei» e sopprimere le seguenti: «o rimborsi spese».

14.314

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

14.315

CALABRÒ

Ritirato

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

14.316

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera e), sostituire le parole da: «mediante sorteggio di quattro commissari» fino a: «OCSE», con le seguenti: «composta, per ciascuno settore concorsuale, da dieci professori di prima fascia eletti dal corpo docente di ruolo, attraverso un sistema di elezione nazionale su base uninominale. Le commissioni per la compilazione delle graduatorie degli idonei alla qualifica di ricercatore sono composti da 5 professori di prima fascia, da tre professori di seconda fascia e da due ricercatori, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto di abilitazione, eletti su base nazionale dal corpo docente di ruolo.»;

2) sopprimere la lettera g);

3) sopprimere la lettera h).

14.317

SPADONI URBANI

Ritirato

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE»;

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze».

14.318

CALABRÒ

Ritirato

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

14.319

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «di esperti di pari livello» inserire la seguente: «anche».

14.320

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

14.321

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «, indennità o rimborsi spese» con le seguenti: «ed indennità».

14.322

PITTONI

Precluso

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o rimborsi spese».

14.323

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, lettera f) sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

14.324

PITTONI

Ritirato

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore concorsuale, ricompreso nel settore scientifico-disciplinare, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari» con le seguenti: «la commissione sia composta secondo criteri atti a rappresentare Proporzionalmente ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale, laddove possibile garantendo la presenza di almeno un commissario per ciascun settore al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari».

14.325

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: «settore scientifico-disciplinare», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 14».

14.326

PROCACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 3, lettera h), dopo le parole «settore concorsuale,» sopprimere le seguenti: «al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari;».

14.327

MUSSO

Ritirato

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

14.328

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Respinto

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione» inserire le seguenti: «per due tornate».

14.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sopprimere lo lettera m).

14.329

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

14.330

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri».

14.331

MUSSO

Ritirato

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

14.332

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Improcedibile

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

14.333

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione

e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

14.334

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

14.335

DE LILLO

Ritirato

Dopo Il Comma 4, Aggiungere Il Seguento:

«4-*bis*. I professori a contratto che, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, sono stati già valutati in sede di Ateneo e dichiarati vincitori, e quindi idonei all'insegnamento, se, in periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto in affidamento incarichi di docenza per tre anni consecutivi nelle stesse discipline o nelle discipline afferenti e affini, presso Università Pubbliche, sono da ritenersi in possesso dell'"abilitazione" nelle stesse discipline».

G14.300

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

l'assistente sociale, ai sensi della legge n. 84 del 1993 è un professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative;

nella traduzione concreta delle politiche sociali, tanto a livello nazionale che negli enti locali, è proprio la presenza concreta e capillare degli assistenti sociali a garantire un alto livello di tutele; l'assistente sociale è il primo interlocutore competente, ai cittadini che si rivolgono al

sistema integrato dei servizi, come rilevatore dei bisogni emergenti dal territorio, come promotore di iniziative organizzative di aiuto sociale, come progettista e operatore dei servizi sociali;

per la professione si rende necessaria una formazione continua e costante, nella università, per acquisire competenze teorico-metodologiche necessarie ai compiti di un professionista altamente qualificato, in possesso di sapere e titoli che rendano inconfutabile il suo ruolo;

oggi manca nel nostro ordinamento una disciplina organica aggiornata della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista che permetta a queste figure di svolgere in condizioni di piena autonomia l'attività professionale nel rispetto delle norme dei relativi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato;

si rende pertanto necessario un intervento normativo che disciplini l'accesso e l'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista subordinando lo al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale;

che faccia propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 e che permetta allo Stato e alle Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, di promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea;

una disciplina che stabilisca che la formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 «Scienze del Servizio sociale» (vecchia classe) o classe di laurea 39 in «Servizio Sociale» (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in «Servizio sociale e Politiche sociali» (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della lingua professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista;

che permetta l'accesso al corso di laurea specialistica nella classe 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» e nella classe di laurea magistrale 87/M in «Servizio Sociale e Politiche sociali» anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che dovrebbe essere a questi fini equiparato al diploma di laurea nella classe 6 «Scienze del servizio sociale» e classe 39 «Servizio Sociale» di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca;

a salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari dovrebbero garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale;

la nuova disciplina organica dovrebbe prevedere: nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali l'istituzione della sezione A e della sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV; che l'iscrizione nella sezione A sia subordinata al superamento di apposito esame di Stato; che per l'ammissione all'esame di Stato sia richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe); che l'iscrizione alla sezione B sia subordinata al superamento di apposito esame di Stato; che per l'ammissione all'esame di Stato sia richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

in tale quadro normativa agli iscritti nella sezione A deve spettare il titolo professionale di Assistente sociale specialista, agli iscritti nella sezione B deve spettare il titolo professionale di Assistente sociale l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali»;

oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, restando immutate le Riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, dovranno essere le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

- 1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
- 2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
- 3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
- 4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
- 5) counselling psico-sociale;
- 6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;
- 7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;
- 8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale:

- 1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
- 2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
- 3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;
- 4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
- 5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;
- 6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale:

- 1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
- 2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
- 3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
- 4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;
- 5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
- 6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
- 7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca:

- 1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;
- 2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
- 3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, dovranno essere le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

- 1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;
- 2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;
- 3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

- 4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
- 5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
- 6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;
- b) area preventivo-promozionale:
- 1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;
 - 2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
 - 3) interventi di pronta emergenza sociale;
 - 4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- c) area organizzativa:
- 1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - 2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
 - 3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
 - 4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;
- d) area didattico-formativa e di ricerca:
- 1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
 - 2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
 - 3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali;
 - 4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale;

un tale intervento normativo dovrà assicurare al fine di garantire la qualità delle attività una formazione continua; stabilire che l'iscrizione all'albo professionale costituisca requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista; prescrivere che costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: la laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; dispone che ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti; fare salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993, n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998, n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998, n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004 e fare salve, altresì, le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119,

impegna il Governo:

vista anche la convergenza tra maggioranza e opposizione della Commissione 7^a (Istruzione pubblica e beni culturali), sulla necessità di deliberare al più presto nel merito;

a prendere tutte le iniziative necessarie ad introdurre nel nostro ordinamento una tale disciplina della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 E ORDINE DEL GIORNO

14.0.300

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, ASTORE, POSSA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.300

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" e nella classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio Sociale e Politiche sociali" possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 "Scienze del servizio sociale" e classe 39 "Servizio Sociale" di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) *counselling* psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale;

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale;

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca;

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;

b) area preventivo-promozionale;

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa;

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca;

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali

4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'articolo 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

18. Ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993 n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998 n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G14.0.300 (già em. 14.0.300)

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, ASTORE, POSSA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.300.

(*) Accolto dal Governo

14.0.301

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, COLLI, ASTORE

Respinto

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di "dottore" prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, conuna 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente».

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Non posto in votazione (*)

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 18, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18, ad eccezione di quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 6, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi nei siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale;

e) possibilità per le università di accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 7 del presente articolo al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 16;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 17;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

7. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, e d), del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 18, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) e d), del presente articolo.

(*) Approvato l'em. 15.300 (testo 3) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

15.300 testo 3/1

VITA, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3) comma 1, lettera b), dopo le parole: «tabelle di corrispondenza» aggiungere le seguenti: «, aggiornate ogni due anni,».

15.300 testo 3/2

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3), al comma 1, lettera b), in fine, all'ultimo periodo, dopo le parole: «sulla base di tabelle di corrispondenza» inserire le seguenti: «da verificarsi annualmente».

15.300 testo 3/3

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3), al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ai procedimenti possono anche partecipare i ricercatori degli enti nazionali di ricerca rispettivamente per la prima fascia i ricercatori III livello e per la seconda fascia i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca II e I livello.»

15.300 testo 3/4

LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «delibera del consiglio di amministrazione.» con le seguenti: «delibera del Senato accademico».

15.300 testo 3/5

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3), al comma 2, premettere le seguenti parole: «decorsi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge».

15.300 testo 3/6

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Respinto

All'emendamento 15.300 (testo 3), sopprimere il comma 3.

15.300 testo 3/7

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI, ASTORE

Improcedibile

All'emendamento 15.300 (testo 3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO».

15.300 testo 3/8

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Le parole da: «**All'emendamento**» a: «pari a» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 15.300 (testo 3) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore dalla stessa, la quota di posti complessivi, è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: "All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.300 testo 3/9

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Precluso

All'emendamento 15.300 (testo 3) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: "All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.300 testo 3/100(già 15.316)

BEVILACQUA

Ritirato

All'emendamento 15.300 (testo 3), dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento. A domanda e previa valutazione sono collocati nel ruolo ad esaurimento i ricercatori confermati in possesso del titolo di "aggregato". Con decreto ministeri aIe si disciplinerà la modalità di ingresso, l'attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva».

15.300 testo 3/150(già 18.325)

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

All'emendamento 15.300 (testo 3), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I ricercatori confermati già professori aggregati in possesso di idoneità, anche già scaduta, per professore associato sono inquadrati nel ruolo dei professori associati nel corso del triennio successivo all'emanazione della presente legge.

L'inquadramento avverrà nell'Università di afferenza e nel settore scientifico disciplinare per il quale sono risultati idonei o nei settori affini.

La stessa norma si applica ai professori associati in possesso di idoneità per professore ordinario».

15.300 testo 3/101(già 15.319)

ESPOSITO

Ritirato

All'emendamento 15.300 (testo 3), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n.230, è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante chiamata diretta:

a) di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane;

b) di studiosi stranieri o italiani che siano già stati titolari di insegnamenti previsti da un'Azione Jean Monnet in forza di contratto, di durata almeno triennale, stipulato dalla Commissione Europea con università italiane, e che abbiano svolto l'attività di docenza nelle università italiane per un periodo non inferiore a cinque anni, per la copertura di posti di professore ordinario se l'Azione Jean Monnet è stata costituita da cattedre Jean Monnet, e di posti di professore associato se l'Azione è stata costituita da Moduli europei;

c) di studiosi stranieri o italiani che abbiano svolto almeno tre anni di attività presso università italiane nella qualità di professori straordinari a tempo determinato nominati ai sensi del successivo comma 12 del presente articolo;

d) di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina"».

15.300 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 5 di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d). La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 18, comma 6.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 18, comma 6, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 16;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 17;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

15.300 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 5 di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in

attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d). La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 18, comma 6.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 18, comma 6, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 16;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 17;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

15.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

1. Conformemente a quanto sancito dai precedenti Titoli I e II della presente Legge, con riferimento alla ripartizione del Fondo Premiale ai Dipartimenti sulla base della qualità della ricerca e della didattica, si riconosce l'autonomia di reclutamento ai Dipartimenti stessi, ai quali si conferisce la responsabilità di realizzare le strategie da essi ritenute più consone al soddisfacimento dei criteri di valutazione meritocratica della propria attività, ivi inclusa la selezione di personale

accademico adeguato al perseguimento ottimale dei fini scientifici e didattici. Il reclutamento del personale deve comunque avvenire in modo meritocratico e trasparente nel rispetto di precisi vincoli sulle procedure di selezione, assicurando ampia pubblicità tanto dell'apertura di nuove posizioni quanto dei risultati delle procedure stesse.

2. Le procedure di reclutamento e di progressione di carriera sono avviate dai Dipartimenti sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, sulla base del principio di responsabilizzazione conseguente all'esigenza di accedere alle quote del Fondo Premiale ripartito su base meritocratica.

3. I Dipartimenti procedono all'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato in conformità ai principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto perentorio dei seguenti vincoli:

a) pubblicazione dell'apertura della posizione in oggetto sul sito del Dipartimento, su quello dell'Ateneo, su quello del MIUR e su quello dell'Unione Europea;

b) ampia diffusione dell'apertura della posizione attraverso tutti i canali (media, web, mailing list di settore, ecc.) che il Dipartimento riterrà opportuni al fine di sollecitare la manifestazione di interesse da parte di studiosi italiani e stranieri di adeguato profilo;

c) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere redatte tanto in lingua italiana quanto inglese; esse dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni: specifiche funzioni ed incarichi; esatto profilo scientifico e/o didattico richiesto, in particolare laddove detto profilo sia più specifico rispetto alla tradizionale categorizzazione dei settori scientifico-disciplinari; trattamento economico e previdenziale spettante; data prevista di inizio attività;

d) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno avere perentoriamente luogo non meno di 90 giorni e non più di 180 giorni prima dalla data di inizio dell'effettiva attivazione della procedura di selezione;

e) il Dipartimento procede ad acquisire le candidature degli studiosi interessati alla posizione; ogni candidatura, espressa in carta semplice, redatta e firmata dal candidato, deve essere accompagnata da: Curriculum Vitae, inclusivo delle lista completa delle pubblicazioni scientifiche e delle attività didattiche svolte dal candidato; originale o copia conforme all'originale di tre pubblicazioni rappresentative a scelta del candidato, pertinenti al profilo scientifico richiesto di cui alla precedente lettera c) e di cui, laddove possibile, almeno una avente come autore il solo candidato; un numero a scelta del candidato, e comunque non inferiore a tre, di lettere di raccomandazione da parte di studiosi, italiani e/o stranieri, operanti nel settore in oggetto. Tutta la presente documentazione può essere redatta tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, a discrezione del candidato, e dovrà comunque essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi di legge, di effettivo possesso dei titoli presentati e di conformità all'originale delle eventuali copie delle tre pubblicazioni presentate;

f) il Dipartimento nomina una commissione delegata alla valutazione preliminare delle candidature (d'ora in avanti, la 'Commissione'); la Commissione è costituita da due docenti del Dipartimento, di cui almeno uno attivo nella specifica area scientifica per la quale la posizione di ricercatore è stata aperta, scelti tra i Professori di I e II fascia e tra i Ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato, e da un membro esterno, italiano o straniero, di livello equipollente e parimenti attivo nella medesima area scientifica. Nel caso in cui non fosse possibile individuare un membro interno attivo nell'area scientifica in oggetto, esso potrà essere sostituito da un altro membro esterno. Il ruolo dei membri della Commissione è paritetico;

g) la Commissione procede, attraverso attività individuali dei suoi membri e attraverso riunioni informali anche telematiche cadenzate autonomamente, all'individuazione di una rosa ristretta di candidati meritevoli sulla base dei Curricula, delle lettere di raccomandazione e della coerenza del profilo di ciascun candidato con quello previsto dalla posizione in oggetto; vale il principio per cui, in caso di mancato accordo, è sufficiente il parere favorevole di uno dei tre membri della Commissione perché un candidato possa essere inserito nella rosa;

h) al termine della procedura di selezione preliminare di cui alla lettera g), la Commissione procede alla redazione di un verbale che viene inviato ai docenti del Dipartimento, i quali hanno altresì accesso alla documentazione inviata dai singoli candidati e ai rispettivi allegati;

i) successivamente all'invio del verbale di cui alla lettera h), e comunque entro il termine perentorio massimo di cui alla precedente lettera c), la Commissione viene convocata dal Dipartimento al fine di relazionare sull'esito della selezione preliminare, producendo le motivazioni soggiacenti alle scelte effettuate; il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la rosa dei candidati selezionata preliminarmente dalla Commissione e il relativo verbale. In caso di mancata approvazione, ovvero nel caso in cui nessun

candidato sia stato selezionato dalla Commissione, la procedura di reclutamento viene chiusa senza produrre effetti. Il Dipartimento potrà procedere alla riapertura della posizione in oggetto secondo le medesime modalità non prima del decorrere del termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui alla presente lettera;

j) successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di cui alla precedente lettera *i)*, ogni membro della Commissione procede alla lettura e all'esame analitico delle tre pubblicazioni selezionate dai singoli candidati, procedendo altresì alla redazione di un Rapporto di Revisione, comprendente, per ogni pubblicazione, una valutazione quantitativa su una scala da 1 a 5 dei seguenti aspetti: spessore scientifico, originalità, rilevanza per la comunità scientifica, qualità complessiva. Il Rapporto di Revisione dovrà inoltre contenere una valutazione quantitativa, sulla scala da 1 a 5, dell'apporto individuale del candidato alla pubblicazione in esame, secondo le seguenti linee guida: 5 per pubblicazioni aventi il candidato come autore singolo, 4 per pubblicazioni a due autori, 3 per pubblicazioni con più di due autori di cui il candidato risulti essere autore principale (primo nell'elenco dei firmatari della pubblicazione), 2 in caso di apporto paritetico tra tre o più autori (rilevato in base all'ordine strettamente alfabetico dei firmatari della pubblicazione), 1 nei rimanenti casi. La Commissione procede alla redazione di un verbale con i risultati dei Rapporti di Revisione. Di queste valutazioni si dovrà tenere conto nella successiva eventuale assegnazione della posizione;

k) successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di cui alla precedente lettera *i)*, la Commissione procede altresì alla convocazione dei candidati preliminarmente selezionati, entro il termine perentorio di 90 giorni, presso la sede del Dipartimento. In detta occasione ogni candidato sarà invitato a tenere pubblicamente un seminario scientifico su argomento a sua scelta purché pertinente al profilo scientifico richiesto dalla procedura e avente durata fissata dalla Commissione e comunque non inferiore a 20 minuti e non superiore a 45 minuti. In detta sede, ogni candidato è tenuto altresì a prendere parte ad un colloquio, aperto al pubblico, con i membri della Commissione; ai seminari e ai colloqui presenza anche il Direttore del Dipartimento o un docente del Dipartimento dal Direttore delegato, che ha facoltà di partecipare attivamente ai colloqui; tanto i seminari quanto i colloqui potranno svolgersi, su richiesta del candidato, tanto in italiano quanto in inglese;

l) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alle precedenti lettere *j)* e *k)*, la Commissione si riunisce per esprimere le proprie valutazioni sull'esito dei seminari e dei colloqui, producendo un verbale. All'atto della redazione del verbale, e tenendo perentoriamente conto dei Curricula dei candidati, del contenuto e dell'autorevolezza delle lettere di raccomandazione, e delle valutazioni quantitative espresse dai Rapporti di Revisione delle pubblicazioni selezionate, la Commissione ha la facoltà di esprimere il nominativo del candidato, ovvero dei candidati, ritenuti più idonei all'arruolamento; i verbali vengono inviati ai docenti del Dipartimento;

m) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alla precedente lettera *l)*, il Consiglio di Dipartimento convoca la Commissione e si riunisce per approvare a maggioranza assoluta la scelta operata dalla Commissione stessa, avvalendosi anche del parere del Direttore del Dipartimento (o del suo delegato) in merito ai seminari e ai colloqui, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *i)*; ovvero, per designare il candidato da arruolarsi tra quelli selezionati dalla Commissione nel caso in cui questa abbia proceduto ad individuare una pluralità di idonei. Qualora la Commissione non avesse ritenuto di individuare alcun candidato idoneo, ovvero qualora il Dipartimento non riuscisse a raggiungere un accordo a maggioranza relativa su un candidato, la procedura viene chiusa senza produrre effetti ai fini dell'arruolamento e può essere eventualmente riaperta secondo i termini già previsti alla lettera *i)*;

n) qualora il Consiglio di Dipartimento approvi il nominativo del candidato da arruolare, ne verrà fatta comunicazione immediata all'interessato il quale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dovrà dare conferma della propria accettazione del conferimento dell'incarico. L'arruolamento avrà effetto, con decreto Rettorale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla accettazione del ruolo da parte dell'interessato, fatti salvi i casi in cui questi faccia richiesta debitamente motivata di una proroga, comunque non superiore a 120 giorni;

o) Tutti i verbali della Commissione e del Consiglio di Dipartimento di cui alle precedenti lettere dovranno essere resi pubblici, anche per via telematica (inclusa la pubblicazione sul web), per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.

4. Il reclutamento di Professori di I e II fascia che non siano già afferenti al Dipartimento avviene secondo la procedura autonoma e meritocratica prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui al comma precedente.

5. La partecipazione di candidati alle procedure di selezione di cui ai commi 2 e 3 è libera. I candidati che siano selezionati per l'arruolamento e che accettino il conferimento dell'incarico

potranno vedersi richiesta, a discrezione del Dipartimento o dell'Amministrazione di Ateneo, opportuna certificazione del possesso dei titoli presentati prima della effettiva presa di servizio. Non possono candidarsi all'arruolamento coloro che rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) parenti in linea diretta, ovvero parenti in linea collaterale o affini fino al sesto grado, di docenti strutturati presso l'Ateneo di cui il Dipartimento che ha aperto la posizione fa parte; b) studiosi che abbiano conseguito una Laurea Magistrale, ovvero un titolo di Dottore di Ricerca, presso l'Ateneo di cui il Dipartimento che ha aperto la posizione fa parte, se non dopo un periodo di interdizione di almeno dieci anni.

6. Il passaggio da una fascia della docenza a quella superiore (ovvero da ricercatore a professore di II fascia, e da professore di II fascia a professore di I fascia) per i docenti afferenti a un Dipartimento avviene con procedura semplificata, su istanza del Dipartimento, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e meritocrazia, e compatibilmente con la disponibilità di risorse secondo il Piano di Programmazione di Ateneo e la ripartizione meritocratica del Fondo Premiale; essa richiede la nomina di una commissione come al comma 2, ai cui lavori presenzia anche il Direttore del Dipartimento, avente l'obiettivo di valutare il Curriculum, la lista delle pubblicazioni, l'attività didattica e tre pubblicazioni recenti a scelta del candidato unico. Sulla base della valutazione di idoneità al passaggio di fascia da parte della Commissione e dei rispettivi verbali da inoltrare ai docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento procede all'approvazione, a maggioranza assoluta, del passaggio di fascia stesso. Il nuovo inquadramento del candidato e la pubblicazione dei verbali avverrà secondo le medesime modalità previste al precedente comma 2».

15.302

DE LILLO

Precluso

Al comma 2, lettera b, aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'ammissione a tale procedura dovrà essere aperta anche ai professori a contratto che hanno ottenuto l'"abilitazione" secondo quanto disposto all'articolo 8 comma 4 e 5».

15.303

PITTONI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis* in deroga al comma 1, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1, le Università procedono alla chiamata diretta nel ruolo dei professori associati, dei ricercatori universitari a tempo indeterminato afferenti alla medesima università, sulla base della proposta di chiamata da parte del Dipartimento ovvero della struttura di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia e del parere favorevole dell'organo di cui all'art. 2, comma 2, lettera h, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato nelle prime due tornate concorsuali relative al settore scientifico disciplinare di afferenza così come ridefinito ai sensi dell'art. 13 comma 1 ovvero risultino idonei ai sensi della legge 210/98 alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

15.305

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e privati», conseguentemente sostituire la parola: «quindicennale» con la seguente: «decennale».

15.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «competenze linguistiche necessarie», aggiungere le seguenti: «previa presentazione di certificazione di valore internazionale».

15.307

RUSCONI, ASTORE

Precluso

Sopprimere il comma 3.

15.308

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI, ASTORE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO».

15.309

DE LILLO

Precluso

Al Comma 3, lettera b), dopo le parole: «tre anni» aggiungere, le seguenti: «possono derogare a tale obbligo i dipartimenti o le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), che posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 3, lettera a) della presente legge e che abbiano ottenuto risultati di eccellenza nei processi di valutazione periodica effettuati dall'anvur, secondo criteri fissati dalla stessa agenzia, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera b) della presente legge».

15.310

DE LILLO

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento della settima procedura di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 14, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su due dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2 comma 2, lettera c), è destinato a procedure di chiamata diretta, ai sensi del comma 7, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su cinque dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni».

15.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

i) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;»;

ii) alla lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

15.312

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alla metà dei posti», con le seguenti: «al dieci per cento dei posti».

15.313

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «lettera e)» sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «sarà».

15.314

BASTICO, ADAMO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Precluso

Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo».

15.315

RUSCONI, ASTORE

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

15.316

BEVILACQUA

Ritirato. Cfr. em. 15.300 (testo 3)/100

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*: Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento. A domanda e previa valutazione sono collocati nel ruolo ad esaurimento i ricercatori confennati in possesso del titolo di "aggregato". Con decreto ministeri aIe si disciplinerà la modalità di ingresso, l'attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva».

15.317

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera c). Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di Funzionamento Ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

15.318

BIANCHI

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento, nel quale sono collocati a domanda e previa valutazione i ricercatori confermati in possesso del titolo. Le modalità di ingresso, lo svolgimento e la quantificazione della attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva saranno definite con successivo decreto ministeriale.».

15.319

ESPOSITO

Ritirato. Cfr. em. 15.300 (testo 3)/101

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n.230, è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante chiamata diretta:

a) di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane;

b) di studiosi stranieri o italiani che siano già stati titolari di insegnamenti previsti da un'Azione Jean Monnet in forza di contratto, di durata almeno triennale, stipulato dalla Commissione Europea con università italiane, e che abbiano svolto l'attività di docenza nelle università italiane per un periodo non inferiore a cinque anni, per la copertura di posti di professore ordinario se l'Azione Jean Monnet è stata costituita da cattedre Jean Monnet, e di posti di professore associato se l'Azione è stata costituita da Moduli europei;

c) di studiosi stranieri o italiani che abbiano svolto almeno tre anni di attività presso università italiane nella qualità di professori straordinari a tempo determinato nominati ai sensi del successivo comma 12 del presente articolo;

d) di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina"».

15.320

PISTORIO

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine del riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai ricercatori nella vita universitaria, il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, un piano straordinario che consenta la chiamata per ogni anno accademico di non meno di duemila ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato anche per far fronte alla drastica riduzione in atto degli organici.

7-ter. il disposto dell'articolo 1 del Decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata del piano straordinario di cui al comma 7-bis».

Consequentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

«b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

15.321

PISTORIO

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 150 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato.

7-ter. il disposto dell'articolo 1 del Decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

15.322

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore, la quota di posti complessivi, è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.323

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.324

PISTORIO

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito un ruolo ad esaurimento di professore aggregato al quale possono accedere a domanda e previa valutazione di idoneità scientifica i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano svolto o svolgano per almeno tre anni attività didattiche curricolari, definendo il quadro dei relativi doveri e diritti e del trattamento economico, fermo restando che il numero di ore da dedicare annualmente all'insegnamento frontale non deve superare il 70 per cento di quelle stabilite per i professori ordinari e associati».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

15.325

FILIPPI MARCO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, così come convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo le parole: "aggiuntivi a carico della finanza pubblica" è aggiunto infine il seguente periodo: "Le stesse università, tuttavia, completano le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto"».

Consequentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

b) all'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;».

15.326

MONGIELLO, ASTORE

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. I Tecnici Scientifici che entro l'anno accademico 2011-2012 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di ricercatori confermati. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica.

Consequentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

b) all'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.300 (testo 2)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, ASTORE

Accantonato

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da finanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza".

3. Il decreto di cui al comma 1 dispone anche in merito alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal disposto del medesimo comma».

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Assegni di ricerca)

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 18, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

EMENDAMENTI

16.300

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.301

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Id. em. 16.300

Sopprimere l'articolo.

16.302

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Contratto Unico Formativo di Ricerca)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.

2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico

professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie. A decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intersorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.

4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.

5. Il protocollo di cui al comma 4 potrà altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

6. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e fornirà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

8. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

9. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2».

16.303

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «soggetti» con la seguente: «bandi».

16.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «non è compatibile» con le seguenti: «è compatibile», conseguentemente, sostituire le le parole: «dottorato di ricerca con borsa», con le seguenti: «dottorato di ricerca senza borsa».

16.305

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Improcedibile

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «senza assegni» inserire le seguenti: «, utile ai fini di carriera e pensionistici».

16.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica».

16.307

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 luglio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e Sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

16.308

ADAMO, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BASTICO, LIVI BACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

16.309

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale

protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative».

16.310

VICARI, ASCIUTTI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, al settimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se ha ottenuto un incarico scolastico dopo essere risultato vincitore di assegno di ricerca"».

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Accantonato

(Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

17.300

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

17.301

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

V. testo 2

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.»

17.301 (testo 2)

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

Accantonato

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.».

17.302

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

17.303

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

17.304

VITA, CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

17.305

DE LILLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I professori a contratto, che hanno ottenuto l'»abilitazione« secondo quanto disposto all'articolo 8 comma 4 e 5 e sono in attesa di assegnazione presso le Università, qualora vengano comandati per un periodo presso gli Atenei, sono da considerarsi »docenti interni« agli Atenei per l'intera durata della posizione di comando».

17.306

DE LILLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I professori a contratto in possesso dell'»abilitazione« secondo quanto disposto al comma precedente, che risultano altresì abilitati attraverso concorso pubblico negli Istituti di Istruzione secondaria e che siano al contempo di ruolo negli stessi istituti, si considerano »abilitati« anche nelle discipline nelle quali posseggono l'abilitazione negli istituti di istruzione secondaria, nonché in quelle afferenti ed affini alle stesse, così come considerate al momento delle stipule dei contratti» .

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.300

BALDASSARRI, BEVILACQUA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Esonero dalle tasse universitarie)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazione su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.».

17.0.301

BALDASSARRI, BEVILACQUA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Esonero dalle tasse universitarie)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazione su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».